



COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

CLASSE V

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

(Decreto Legislativo 25 Novembre 1993 n. 507)

Approvato con C.C. n.11 del 16/02/2007

SOMMARIO

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	
Art. 2 – Ambito di applicazione	
Art. 3 – Classificazione del Comune	
Art. 4 – Tariffe	
Art. 5 – Aumento stagionale	
Art. 6 – Tipologia e qualità impianti pubblicitari	
Art. 7 – Funzionario responsabile	
Art. 8 – Forme di gestione del servizio	

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 9 – Presupposto dell'imposta	
Art. 10 – Soggetto passivo	
Art. 11 – Modalità di applicazione dell'imposta	
Art. 12 – Applicazioni delle maggiorazioni e riduzioni imposte	
Art. 13 – Pubblicità luminosa e illuminata	
Art. 14 – Dichiarazione d'imposta	
Art. 15 – Pagamento dell'imposta	
Art. 16 – Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali	
Art. 17 – Rettifica e accertamento d'ufficio	
Art. 18 – Procedura coattiva	
Art. 19 – Rimborsi	
Art. 20 – Contenzioso	
Art. 21 – Riduzioni d'imposta.....	
Art. 22 – Esenzioni dall'imposta.....	
Art. 23 – Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori	

TITOLO III - AFFISSIONI

Art. 24 – Servizio delle pubbliche affissioni	
Art. 25 – Riduzione del diritto	
Art. 26 – Esenzioni del diritto	
Art. 27 – Modalità per le pubbliche affissioni	
Art. 28 – Affissioni urgenti, festive e notturne	
Art. 29 – Contenzioso e procedimento esecutivo	

TITOLO IV – SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 30 – Sanzioni tributarie	
Art. 31 – Interessi	
Art. 32 – Sanzioni amministrative	

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 - Norme finali

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE**

DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .

(Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507)

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. - 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. - 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Il Comune appartiene alla v° classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 2006 di n. 6.110 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 4 – TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Se approvate dopo l'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine per deliberare il bilancio hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 – AUMENTO STAGIONALE

Sussistendo le condizioni di cui l'art. 3.6 del D. L.vo 507/1993, sulla pubblicità di cui gli articoli 12 comma 2, 14 comma 2, 3, 4, e 5, e dell'articolo 15 del citato D. L. vo nonché sulle pubbliche affissioni di cui l'art. 19 limitatamente a quelle di carattere commerciale, non viene applicata nessuna una maggiorazione per il periodo dal 21 giugno al 20 settembre.

Art. 6 – TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI

A – TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione Degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione :

- . MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA'ESTERNA
- . MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

B – QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

Quanto agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq.....70.....per ogni mille abitanti.

Art. 7 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

Art. 8 – FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita azienda speciale di cui l'articolo 22 (comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990 n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei concessionari previsto dall'articolo 32 del D. Lgs. 507/1993.

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 9 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

- 1) Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- 2) Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione :
 - a. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;

Art. 10 – SOGGETTO PASSIVO

In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso. Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 11 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

- 1) L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- 2) Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- 3) Non si luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 4) Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

- 5) Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 6) Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
- 7) La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.

Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

Art. 12 – APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE IMPOSTE

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 13 – PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 14 – DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal concessionario.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio frà l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 Marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1.2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 15 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto Corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi e per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

L'imposta non deve essere versata se di ammontare pari o inferiore a Euro 1,00.

Art. 16 – PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione dei spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art 17 – RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Comune, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 18 – PROCEDURA COATIVA

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 19 – RIMBORSI

Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accettato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di centoottanta giorni.

Art. 20 – CONTENZIOSO

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel seguente Regolamento.

Valgono al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D.Lgs. 546/92.

Art. 21 - RIDUZIONI D'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacati e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Art. 22 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- 1) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- 2) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- 3) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- 4) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita;
- 5) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno

delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- 6) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/93 ;
- 7) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- 8) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- 9) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- 10) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Art. 23 – LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI.

E' consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, così' come modificato dal D.Lgs. 10.09.1993 n. 360 con le seguenti limitazioni:

- a. La pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22,00 alle ore 8,00;
- b. È parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.
- c. L'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alla persone.

TITOLO III - AFFISSIONI.

Art. 24 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per i quantitativi e le riparazioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

Art. 25 – RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':

- a. Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi particolari per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 30;
- b. Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
- c. Per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d. Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e. Per gli annunci mortuari.

Art. 26 - ESENZIONE DEL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a. I manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b. I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c. I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d. I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e. I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f. Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g. I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 27 – MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.
- 2) Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
- 3) La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui e' stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mettera' a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6) Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune e' tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 7) Il committente ha facolta' di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la meta' del diritto dovuto.
- 8) Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 9) Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alla pubbliche affissioni

con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 28 – AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, e' dovuta una maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione puo', con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Art. 29 – CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 18,19 e 20 del presente Regolamento.

TITOLO IV – SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 30 SANZIONI

1. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalita' stabilite dalla legge.

Art. 31 - INTERESSI

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi nella misura di 2,5 punti percentuali di differenza rispetto all'interesse legale. Gli interessi maturano giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.

Art. 32 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1) Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
- 2) Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione di Euro 103,29 a Euro 1.032,91 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
- 3) Il comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 17.
- 4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

- 5) I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art.3, comma 3 del D.Lgs. 507/1993.

TITOLO V – NORMA FINALE E TRANSITORIE

Art. 33 – NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.